



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 11 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 03 FEBBRAIO 2009.**

**OGGETTO: COMUNE DI MOLFETTA C/ COOP. ESTENSE – APPELLO AL C.D.S.
AVVERSO SENTENZA N. 2511/2008, CON LA QUALE IL TAR PUGLIA,
BARI HA ACCOLTO IL RICORSO N. 1233/2008 - NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10 febbraio 2009** al **25 febbraio 2009**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con ricorso n. 1233/2008, notificato a questo Ente in data 12.09.2008 e proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, la Coop. Estense - Ipercoop, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Mario Zucchelli (proprietaria e gestore di un ipermercato Ipercoop compreso nel centro commerciale “Gran Shopping Mongolfiera” chiedeva l’annullamento, previa sospensiva dell’ordinanza sindacale n. 43561 del 01.08.2008 (cui seguivano verbali di contravvenzione) che disponeva l’obbligo delle chiusure domenicali per gli esercizi commerciali per la vendita al minuto del settore alimentare, adottati nel mese di agosto e settembre;
- la II Sezione del TAR adito, con sentenza n. 2511/2008, ha così statuito:
 1. accoglie il ricorso annullando, per l’effetto, le ordinanze sindacali prot. n. 43561 del 01.08.2008 e prot. n. 47782 del 04.9.2008;
 2. dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli impugnati verbali di illecito amministrativo e statuisce appartenersi alla giurisdizione del giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilistici;
 3. respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente;
 4. dichiara inammissibile il ricorso incidentale e/o principale presentato dall’Amministrazione (costituita con l’Avv. Carlo Tangari – det. dir. n. 79 del 23.09.2008 e delib. G.C. n. 143 del 29.09.2008) con la condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente.

Ritenuto necessario proporre appello avverso la prefata sentenza TAR n. 2511/2008 dinanzi al C.d.S., al fine di far valere le ragioni del Comune stesso, anche alla stregua della circostanza che in precedente azione di identico contenuto promossa dinanzi al TAR dalla medesima Cooperativa con ricorso n. 582/09, le motivazioni della P.A. hanno trovato accoglimento dinanzi al Consiglio di Stato (ordinanza n. 3932/08);

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG. e Commercio, responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi in appello dinanzi al C.d.S. avverso la sentenza TAR correlata al giudizio instaurato dalla Coop. Estense, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, abilitato alle magistrature superiori, (per connessione di motivazione con precedenti giudizi dallo stesso patrocinati) con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2511/2008, resa dalla II Sez. del TAR Puglia – Bari, correlata al ric. n. 1233/2008 proposto dalla Coop. Estense, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

Il Dirigente Settore AA.GG. e Commercio
Dott. Enzo Roberto Tangari

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. E COMMERCIO
Dott. Ento Roberto Tangari
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to